



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI TERMINI IMERESE

In composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, Dr.ssa M. Margherita Urso, all'udienza del 06.04.2023, sulle conclusioni precisate da entrambe le parti, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 3553 del R.A.G.C. relativo all'anno 2021 e vertente

TRA

██████████ nato a Palermo il ██████████ e residente in Bagheria Via ██████████ elettivamente domiciliato in Bagheria corso ██████████ presso lo studio dell'Avv. ██████████ che lo rappresenta e difende per mandato in calce all'atto introduttivo del giudizio,

- opponente -

E

██████████ & ██████████
██████████ rappresentata e difesa dall' Avv. ██████████ ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Palermo, Via ██████████ n.



in forza del mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta,

- opposto -

avente oggetto: opposizione avverso decreto ingiuntivo n. 1024/21, emesso dal Tribunale di Termini Imerese in data 31.10.2021, pubblicato in data 05.11.2021 e notificato in data 19.11.2021,

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Entrambe le parti concludono riportandosi ai rispettivi atti difensivi e come da verbale di causa del 06.04.2023 cui si rinvia integralmente

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare, va osservato che, a seguito della modifica dell'art 132 c.p.c., immediatamente applicabile a tutti i procedimenti pendenti in primo grado, alla data di entrata in vigore della legge di modifica del processo civile (legge 18.06.2009 n. 69), la sentenza non contiene lo svolgimento del processo e le ragioni di fatto e di diritto della decisione sono esposte concisamente.

Fatta questa premessa, si osserva che con atto di citazione notificato a mezzo pec il 16.12.2021, il sig. [REDACTED] proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1024/21, emesso in data 31.10.2021, pubblicato in data 05.11.2021 e notificato in data 19.11.2021, con il quale il Tribunale di Termini Imerese ingiungeva, in danno dell'opponente ed in favore del Sig. [REDACTED] la somma di € 4.342,02 per canoni di locazione ed oltre le spese del monitorio.



A fondamento dell'opposizione, il Sig. [REDACTED] eccepiva: 1) violazione del principio del "ne bis in idem" in quanto le spese legali erano state già liquidate nella procedura R.G. 2617/19; 2) mancanza di sottoscrizione delle quietanze di pagamento degli oneri condominiali; 3) mancata detrazione dai canoni di locazioni scaduti del deposito cauzionale; 4) mancato conteggio della somma di € 2.000,00 versata dal [REDACTED] nel periodo novembre 2019 – agosto 2020.

Per tutti questi motivi, l'opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto limitatamente all'importo eccedente la somma di € 474,26, quale somma effettivamente dovuta, per la quale dichiarava la disponibilità al pagamento.

Si costituiva con comparsa di costituzione e risposta, la sig.ra [REDACTED] [REDACTED] contestando l'opposizione *ex adverso* proposta, in quanto infondata in fatto ed in diritto.

Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.

Con ordinanza riservata emessa in data 10.08.2022, questo Giudice rilevava, preliminarmente, l'irritualità dell'atto introduttivo, atteso che – trattandosi di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per canoni di locazione – l'opposizione doveva essere introdotta con ricorso e non già con atto di citazione; concedeva, comunque, la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto; onerava parte opposta per l'introduzione del procedimento di mediazione e rinviava la causa all'udienza del 17.11.2022 per la prosecuzione.



Il procedimento di mediazione si concludeva con verbale negativo del 14.11.2022, per la mancata comparizione personale del Sig. [REDACTED]

All'udienza del 17.11.2022, venivano concessi alle parti i termini per il deposito di memorie integrative e documenti, fissando l'udienza del 08.02.2023, per la discussione.

Alla predetta udienza, stante il carico di ruolo, il Giudice fissava l'udienza del 06.04.2023 per la stessa attività.

Premesso quanto sopra, le domande di parte opponente non meritano accoglimento e, ciò per le seguenti considerazioni.

In merito duplicazione del titolo e la violazione del principio del "ne bis in idem":

Con il primo motivo di opposizione, il Sig. [REDACTED] ha eccepito la duplicazione del titolo in violazione del principio del "ne bis in idem".

L'opposta, costituendosi nel presente giudizio, ha provato che non sussiste alcuna duplicazione.

Ed invero, a seguito del procedimento di sfratto R.G. 2617/19 istruito per il mancato pagamento degli oneri condominiali 2016 – 2019 da bilancio preventivo per complessivi € 1.903,00, stante la mancata comparizione dell'intimato, il Giudice in persona della Dott.ssa Cusenza convalidava lo sfratto liquidando le spese legali.

Si procedeva pertanto alla notifica della convalida insieme al precetto per rilascio.



La difesa della Sig.ra [REDACTED] ha rappresentato che, a seguito della notifica della convalida di sfratto, il debitore contattava il difensore della proprietaria per rientrare dalla posizione debitoria; pertanto, non veniva richiesta al Tribunale di Termini Imerese l'emissione del decreto ingiuntivo; subentrava poi la pandemia da COVID-19 e nelle more il sig. [REDACTED] corrispondeva alla sig.ra [REDACTED] gli oneri condominiali indicati nella citazione per sfratto per morosità omettendo di:

- *corrispondere le spese legali del procedimento di sfratto;*
- *pagare gli oneri condominiali successivi al luglio 2019;*
- *pagare i conguagli degli oneri condominiali relativi agli anni 2015 – 2019;*
- *pagare i canoni di locazione relativi ai mesi di febbraio, marzo e aprile 2021;*

Per questi motivi, non veniva richiesta alcuna ingiunzione di pagamento in dipendenza del procedimento di sfratto e, pertanto, non poteva sussistere alcuna duplicazione di titolo.

Per quanto sopra, deve ritenersi legittima la richiesta di condanna del sig. [REDACTED] al pagamento delle spese legali come liquidate nell'ordinanza di convalida di sfratto.

In riferimento alla prova dei pagamenti degli oneri condominiali da parte del proprietario:

In riferimento alla prova del pagamento degli oneri condominiali, parte opposta ha allegato, anche nel procedimento monitorio, quietanza timbrata e sottoscritta dall'amministratore, corredata dal documento di identità, oltre al



bonifico eseguito dalla proprietaria (cfr. allegati 1.8, 1.9 e 1.10 a seguito dell'integrazione documentale richiesta dal Tribunale).

Pertanto anche questa eccezione non merita accoglimento ed appare totalmente infondata; il proprietario, come documentato e provato, ha corrisposto al Condominio gli oneri di competenza del sig. [REDACTED] conduttore dell'immobile oggetto di locazione, riferiti a congruagli anni precedenti, acqua e oneri successivi al luglio 2019.

In merito ai canoni di locazione dovuti e alle somme corrisposte dal sig. [REDACTED] nel periodo 2019 – 2020:

Il sig. [REDACTED] come richiesto nell'ingiunzione di pagamento si è reso moroso delle mensilità del canone di locazione di febbraio, marzo e aprile 2021 per un importo complessivo di € 1.200,00.

Come risulta agli atti di causa, l'immobile *de quo* è stato rilasciato nel mese di maggio 2021 e, pertanto, lo stesso potrà essere imputato solo alla mensilità di maggio 2021, peraltro, non richiesta nell'ingiunzione.

In merito ai conferimenti versati dal [REDACTED] nel periodo novembre 2019 – agosto 2020, per un importo complessivo di € 1.200,00 e non già di € 2.000,00, come risulta dalla documentazione allegata dall'opponente, gli stessi devono essere imputati agli oneri condominiali come da “preventivo” e consumi acqua di cui era stata accertata la morosità nel procedimento di sfratto R.G. 2617/19 che ammontavano a € 1.903,00.

A tal fine, l'opposta ha depositato la lettera di diffida di pagamento datata ottobre 2018 a firma del legale della Sig.ra [REDACTED] tutti i prospetti degli



oneri condominiali da “preventivo”, quote acconto acqua 2017 e prospetto scadenze da “preventivo” anni 2018 e 2019 depositati nel procedimento di sfratto (cfr. allegati 2, 3 e 4)

Per quanto sopra esposto, le somme indicate nell’ingiunzione di pagamento sono dovute dal sig. [REDACTED] alla sig.ra [REDACTED]

I versamenti eseguiti nel periodo novembre 2019 – agosto 2020 sono stati imputati a fronte degli “oneri condominiali come da preventivo” già richiesti nel procedimento di sfratto per morosità R.G. 2617/19 concluso con la convalida di sfratto con soccombenza delle spese legali.

Ad oggi, come documentalmente provato con tutte le allegazioni del presente giudizio, il sig. [REDACTED] deve alla sig. [REDACTED]

- le spese legali del procedimento di sfratto;
- gli oneri condominiali successivi al luglio 2019;
- i conguagli degli oneri condominiali relativi agli anni 2015 – 2019;
- i canoni di locazione relativi ai mesi di febbraio, marzo e aprile 2021;

per complessivi € 4.342,01 oltre spese liquidate nel procedimento monitorio.

In proposito, mette conto evidenziare che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, in tema di prova dell’inadempimento di un’obbligazione, il creditore che agisca per l’adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito



dall'avvenuto adempimento (cfr. per tutte, Cass. S.U. 13533/2001; 9351/2007).

Simile principio generale non subisce alcuna deroga in caso di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, atteso che, come noto: *“il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità o di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione”* (cfr. Cass. SS.UU. n. 7448/93); esso, pertanto, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, *“si configura come un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione in cui il giudice deve statuire sulla pretesa fatta valere con il ricorso per ingunzione e sulle eccezioni sollevate dalla controparte”* (cfr. *ex multis*, Cass. Civ. n. 9787/97).

Inoltre, la peculiarità del giudizio di opposizione fa sì che la posizione processuale delle parti risulti invertita: in particolare, l'opponente (attore in senso formale) è in realtà il convenuto sostanziale mentre l'opposto (convenuto in senso formale) è l'attore in senso sostanziale (cfr. Cass. 11625/95).

In tale giudizio, quindi, alla luce della suddetta inversione di posizioni processuali, incombe sulla parte opposta – creditore o attore in senso sostanziale – l'onere di provare il fondamento della sua pretesa.

A riguardo, deve nondimeno dirsi che se è vero che l'opposizione vale solo ad invertire l'onere di instaurazione formale del contraddittorio, senza influire né



modificare la posizione delle parti quanto ad onere di allegazione e di prova e che da tale assunto discende che, precipuamente, il creditore – opposto deve allegare e provare il proprio credito nel giudizio principale, in maniera certamente più completa ed esaustiva di quanto abbia già fatto nel corso della procedura di ingiunzione, inevitabilmente soggetta ad oneri e cognizioni sommarie, ciò deve essere modulato in ragione delle difese spiegate in giudizio dall'opponente.

Alla luce delle superiori argomentazioni, risulta provata la pretesa creditoria vantata dalla Sig.ra [REDACTED] deve, pertanto, concludersi per il rigetto dell'opposizione promossa da [REDACTED] [REDACTED] e per la conferma del decreto ingiuntivo opposto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano applicando i parametri aggiornati dal DM n. 147/2014, secondo la natura ed il valore della causa, nonché in base alle attività difensive effettivamente svolte.

Mancata partecipazione al procedimento di mediazione:

A ciò si aggiunga che parte opposta ha depositato il verbale negativo (cfr. verbale del 14.11.2022), con il quale è stato chiuso il procedimento di mediazione promossa dalla Sig.ra [REDACTED] da cui risulta che il Sig. [REDACTED] non si è presentato all'incontro di mediazione, senza giustificato motivo, benché ritualmente convocato dall'Organismo prescelto, e l'esperimento è stato di conseguenza chiuso senza poter entrare nel merito delle diverse posizioni delle parti.



Consolidata giurisprudenza afferma che l'ingiustificata mancata partecipazione alla mediazione costituisce un comportamento doloso (sent. Trib. Roma 23.02.2017), in quanto idoneo a determinare l'introduzione di una procedura giudiziale -evitabile- in un contesto giudiziario, quello italiano, saturo nei numeri e smisuratamente dilatato nella durata dei giudizi; tanto da comportare la condanna al versamento di una somma pari al contributo unificato dovuto per il giudizio (cfr. ordin. Trib. Palermo 29.07.2015).

Alla luce di quanto precede, si ritiene che la radicale evidente assenza di un giustificato motivo della mancata partecipazione del Sig. [REDACTED] al procedimento di mediazione, in forza del combinato disposto degli art. 8 co. IV bis del d.lgs. 28/2010 e art. 116 c.p.c., concorra a ritenere raggiunta la piena prova della infondatezza della sua resistenza ad oltranza, e legittimi l'interesse dell'attore ad ottenere quanto richiesto in atto di citazione.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione disattesa, così provvede:

- rigetta l'opposizione proposta dal Sig. [REDACTED] avverso il decreto ingiuntivo portante il n. 1024/21, emesso dal Tribunale di Termini Imerese in data 31.10.2021, pubblicato in data 05.11.2021 e notificato in data 19.11.2021;
- per l'effetto, conferma integralmente il predetto decreto ingiuntivo, dichiarandolo definitivamente esecutivo;



- visto l'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo n. 28/2010, come modificato dalla legge n. 148/2011, condanna il Sig. [REDACTED] [REDACTED] al versamento in favore dell'Erario di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il presente giudizio in virtù della ingiustificata mancata partecipazione al procedimento obbligatorio di mediazione;
- condanna il Sig. [REDACTED] [REDACTED] al pagamento, in favore della Sig.ra [REDACTED] delle spese del presente procedimento che liquida in complessivi € 2552,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Termini Imerese il 06.04.2023

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr.ssa Maria Margherita Urso, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44

